

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e con Sede presso la residenza anagrafica del Presidente protempore, la Associazione "Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo". L'eventuale variazione della Sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente statuto.

ART. 2

La "Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo", per brevità indicata come "F.I.S.C.T." e più avanti chiamata "Federazione" ha durata illimitata ed è costituita da tutte quelle società, associazioni ed enti a essa associate che, senza fini di lucro e indipendentemente da ogni influenza di razza, religione e politica, praticano il gioco del calcio da tavolo. La Federazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3

Gli scopi istituzionali della Federazione sono:

- a) Lo sviluppo la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del calcio da tavolo, in tutte le sue forme e manifestazioni, sul territorio nazionale, nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) la promozione dell'attività calciotavolistica intesa come elemento di formazione morale, culturale e sociale dei soci e dei tesserati;
- c) la tutela e la salvaguardia della salute dei propri tesserati anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e delle gare;
- d) lo sviluppo dell'attività sportiva, sia amatoriale sia competitiva;
- e) lo sviluppo dell'attività sportiva finalizzata anche all'attività internazionale con la partecipazione alle manifestazioni internazionali;
- f) la promozione dell'attività scolastica, dell'attività giovanile e dell'insegnamento del gioco del calcio da tavolo;
- g) la promozione di attività sociali e sportive fra i sodalizi costituenti valorizzando il libero associazionismo mediante iniziative di interesse comune;
- h) lo scambio di esperienze tra le associazioni costituenti.

La Federazione intende richiedere al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) il riconoscimento della disciplina sportiva del gioco del calcio da tavolo, come disciplina sportiva associata. La Federazione riconosce e persegue i principi fondamentali della carta olimpica, ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione e previene e reprime l'uso di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche dei partecipanti alle attività sportive in conformità alla normativa sportiva e statale vigente.

ART. 4

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del calcio da tavolo. La Federazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro e potrà esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le normative amministrative e fiscali vigenti. La Federazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e dalla gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto economico di gestione. Tutte le cariche sociali hanno una durata massima di 4 (quattro) esercizi.

ART. 5

La Federazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 6

La Federazione, oltre ai requisiti previsti dalla legislazione statale, si adegua alle norme e alle direttive emesse da parte del C.O.N.I.

La F.I.S.C.T. si impegna ad affiliarsi ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. il cui statuto e regolamento costituiscono parte integrante del presente statuto.

TITOLO III

SOCI - ELEGGIBILITÀ

ART. 7

Possono aderire alla Federazione tutti i sodalizi che da statuto ne condividono gli stessi scopi istituzionali, è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le associazioni aderenti prendono anche il nome di affiliati.

ART. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto della stessa. I sodalizi richiedenti, pur mantenendo la propria autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa, dovranno sottoscrivere una domanda di adesione che contenga un impegno formale ad accettare lo statuto sociale, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. Il sodalizio richiedente dovrà essere conforme alle normative protempore vigenti previste per le associazioni e società sportive dilettantistiche. L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione dovrà essere comunicata per iscritto al sodalizio richiedente specificandone i motivi.

ART. 9

L'ottenimento e il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al versamento della quota associativa annuale e delle quote associative previste per gli aderenti ai sodalizi costituenti. La quota associativa deve essere versata entro e non oltre 10gg. dalla data di accoglimento della domanda di adesione o di mantenimento.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 10

Tutti i soci hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Federazione. La qualifica di socio, comporta per i sodalizi aderenti il diritto di voto, diritto che viene esercitato dal legale rappresentate o da un rappresentante munito di apposita delega, per la nomina delle cariche sociali, per l'approvazione delle modifiche allo statuto della Federazione e per l'approvazione di tutte le decisioni di competenza dell'assemblea stessa. Le associazioni aderenti hanno il compito e l'obbligo di comunicare l'eventuale recesso dei propri singoli associati.

ART. 11

I soci inoltre hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza alla Federazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

TESSERATI

ART. 12

Sono tesserati della Federazione gli iscritti ai sodalizi costituenti. Tutti i tesserati hanno uguali diritti e vengono informati su tutte le attività ed iniziative della Federazione per il tramite delle associazioni costituenti. Il tesserato è rappresentato dal legale rappresentante del sodalizio associato al quale ha aderito.

ART. 13

I tesserati hanno l'obbligo di rispettare le norme dello statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi della Federazione.

ELEGGIBILITÀ

ART. 14

Possono ricoprire cariche sociali i tesserati cittadini italiani opportunamente delegati dai singoli sodalizi associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Tali rappresentanti devono essere maggiorenni e non devono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non devono essere stati assoggettati da parte della F.I.S.C.T., del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o

sospensioni per periodi complessivamente intensi superiori ad un anno. Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono accettate in base a tale premessa.

TITOLO IV

SANZIONI PER I SOCI, TESSERATI - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 15

In caso di trasgressioni alle norme sociali di cui al presente statuto e/o dell'eventuali regolamenti, possono essere inflitte ai soci e ai tesserati le seguenti sanzioni:

- a) Avvertimento;
- b) ammonizione;
- c) diffida;
- d) ammenda;
- e) sospensione.

ART. 16

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

La qualifica di tesserato si perde:

- a) Per comunicazione motivata da parte della associazione aderente di cui all'Art. 10 del presente statuto;
- b) per esclusione.

Perdono la qualità di socio e di tesserato per esclusione dalla Federazione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei socio di cui all'Art. 16 del presente statuto, nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di esclusione, che può riguardare anche il singolo tesserato, la stessa deve essere deliberata dal collegio dei probiviri. Contro il provvedimento di esclusione il socio o il tesserato escluso hanno 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea. Il tesserato che ha perso la propria qualifica a causa di comunicazione motivata da parte della associazione aderente farà riferimento allo statuto e alle norme emanate della stessa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 17

Sono organi della Federazione

1. L'assemblea dei soci;
2. il Presidente;
3. il consiglio direttivo;
4. il collegio dei probiviri;
5. l'assemblea regionale;
6. il Delegato regionale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 18

L'Assemblea dei soci è organo sovrano ed è costituita dai soci aderenti alla F.I.S.C.T., il cui diritto di voto viene esercitato dal legale rappresentante o da un suo esponente munito di delega, dal Presidente e dai membri del consiglio direttivo. L'Assemblea viene convocata dal Presidente o su delibera del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

ART. 19

L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, in caso di sua assenza dal vice Presidente.

ART. 20

Per convocare l'assemblea dei soci, il Presidente delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ART. 21

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto da affiggersi nei locali in cui vengono svolte le attività ed invio di messaggio di posta elettronica che viene trasmesso al domicilio indicato dai soci nel momento della richiesta di adesione, l'avviso viene spedito anche se i soci sono sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo, almeno 20 (venti) giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART.22

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può avere al massimo una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Nel corso dell'assemblea potranno essere ammessi a parlare eventuali consulenti esterni, ma solo per esprimere chiarimenti tecnici relativi ad attività inerenti l'associazione e solo previo consenso della maggioranza dei soci.

ART. 23

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

ART.24

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Discute ed approva il preventivo di spesa e il rendiconto economico finanziario consuntivo;
- approva il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive così come previsto da statuto;
- elegge e revoca il Presidente;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento della Federazione;
- discute e decide sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 25

In caso di mancata approvazione del consuntivo di spesa dovrà essere convocata, entro 60 (sessanta) giorni e dovrà svolgersi nei successivi 60 (sessanta) giorni, l'assemblea straordinaria per votare la fiducia al consiglio direttivo. In caso di sfiducia, il consiglio direttivo dovrà convocare nei successivi 90 (novanta) giorni l'assemblea ordinaria elettiva garantendo la normale amministrazione.

ART. 26

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento della Federazione e sulla devoluzione del patrimonio. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 3/4 degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti più di 1/3 degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati intervenuti. Le delibere relative sullo scioglimento della Federazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.

IL PRESIDENTE

ART. 27

Il Presidente è eletto dall'assemblea ordinaria degli associati, resta in carica quattro 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile, ha la rappresentanza e la firma legale della Federazione. Al Presidente è

attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti degli stessi, risponde personalmente il Presidente.

In caso venga a mancare in modo irreversibile il Presidente, il suo compito è temporaneamente svolto da vice Presidente in attesa che lo stesso sia surrogato attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Qualora questa graduatoria fosse esaurita, il consiglio direttivo indice elezioni suppletive per sostituire il Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 28

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente, in numero dispari, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci. I membri del consiglio direttivo restano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è convocato, dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. La convocazione è fatta senza formalità anche utilizzando strumenti telematici quali la posta elettronica e altri strumenti che consentano la conferenza a voce inclusa la videoconferenza. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, può essere richiesta da almeno un terzo (1/3) dei membri, la votazione per scrutinio segreto nei casi di nomine o in caso di votazioni comunque riguardanti le persone.

ART. 29

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Federazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario nel proprio ambito;
- nomina il delegato regionale;
- nomina figure onorifiche;
- conferisce procure generali e speciali;
- nomina commissioni di lavoro per settori di attività nei quali si articola la vita della Federazione;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberata dell'assemblea;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- predispone all'assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso a consuntivo nonché il preventivo di spesa per l'anno in corso.
- propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento della Federazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- si avvale di consulenze esterne;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci e dei tesserati come da Art.16.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

IL VICE PRESIDENTE

ART. 30

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

IL TESORIERE

ART. 31

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della Federazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

ART. 32

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del consiglio direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 33

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su quanto espressamente previsto dal presente statuto ed eventuali regolamenti, su eventuali ricorsi, e quello di amichevole compositore nel caso di controversie insorgenti tra la Federazione, i soci e i tesserati. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei soci in un numero di 3 (tre), durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il loro lodo arbitrale è inappellabile. Nel caso di esclusione di un socio o di un tesserato è previsto il ricorso da parte dell'escluso all'assemblea dei soci.

ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 34

In ciascuna regione in cui vi siano almeno 3 (tre) sodalizi associati, è costituita l'assemblea regionale. Quest'organo sociale è competente a favorire e coordinare l'attività del calcio da tavolo nel proprio ambito territoriale. L'Assemblea regionale è composta dai delegati nominati in numero di 1 (uno) per ogni sodalizio associato e si riunisce su convocazione del Delegato regionale e comunque non meno di una volta l'anno.

IL DELEGATO REGIONALE

ART. 35

In ciascuna regione, il consiglio direttivo nomina un delegato regionale che dura in carica 4 (quattro) esercizi, al quale sarà conferito l'incarico di promuovere e coordinare l'attività regionale del calcio da tavolo, in collaborazione con i soci presenti nel territorio e seguendo le linee-guida fornite dal consiglio direttivo. Il delegato Regionale può anche operare a livello interregionale su delibera del consiglio direttivo. Presiede l'assemblea regionale, quando prevista, delle cui riunioni redige verbale da trascrivere in apposito libro. Nell'assolvimento del proprio mandato, il Delegato regionale ha anche il compito di rappresentare presso il consiglio direttivo eventuali istanze e/o proposte avanzate dalle associazioni aderenti.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE – PATRIMONIO SOCIALE

ART. 36

L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il consiglio direttivo, presenta per l'approvazione: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso inclusa la relazione di gestione. Il tutto affinché venga sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio.

ENTRATE

ART. 37

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- Quote associative annuali;
- entrate derivanti dalle varie attività sportive svolte;

- entrate derivanti da sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni;
- erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Federazione.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 38

Il patrimonio sociale è costituito da:

- Beni immobili e mobili;
- donazione di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati, altre donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Federazione. Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o recesso di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Federazione.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 39

Lo scioglimento della Federazione è deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 26 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio della Federazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

ART. 40

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Federazione pertanto i soci e i tesserati s'impegnano ad attenersi al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli organi della Federazione. Entrando a far parte della Federazione i soci e i tesserati s'impegnano a non promuovere, per i motivi inerenti all'attività praticata all'interno della stessa, azioni legali o interventi estranei nei confronti di altri soci o tesserati della Federazione, salva l'autorizzazione preventiva del consiglio direttivo e accettano che tutte le controversie insorgenti tra La Federazione e i soci e i tesserati saranno devolute all'esclusiva competenza del collegio dei probiviri così come previsto dal presente statuto. Per quanto non è espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente Statuto nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 08/10/2016.